



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12040 - Tel. 0173.90131 - Fax 0173.960914

PEC: monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON LA DCC N. 19 DEL 29/07/2026

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e strutture ricettive

Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 - Versamento dell'imposta e riscossione coattiva

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Rimborsi

Articolo 11 - Contenzioso

Articolo 12 - Tutela dei dati personali

Articolo 13 - Pubblicità e applicazione del regolamento

Articolo 14 - Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto l'ente rientra nell'elenco dei Comuni riconosciuti ad economia turistica, di cui all'art.12, D. Lgs. n.114/1998 (D.D. 297 DEL 24.7.2018 in attuazione della D.G.R. 9-6438 del 2.2.2018 Regione Piemonte).
2. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e promozione della città, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta e strutture ricettive

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
2. Sono soggette all'imposta, senza alcuna esclusione:
 - Strutture alberghiere: hotel e residenze turistico-alberghiere.
 - Strutture extralberghiere: affittacamere, agriturismi, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli, case per ferie.
 - Strutture all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e aree di sosta.
 - Locazioni Turistiche: appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) (art. 13 L.R. Piemonte 11/2017) e locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017.

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 che si trovano nel territorio del Comune e non risulta residente nel Comune di Monteu Roero.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.
3. Ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020, il gestore della struttura è il Responsabile della riscossione e del versamento del tributo nei confronti del comune, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
4. Ai sensi dell'art.5 comma 7 lettera a) della L.R. 3 agosto 2017 nr.13 i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongano di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal Regolamento comunale

Articolo 4 **Tariffe**

1. 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Articolo 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) I minori fino al compimento del decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
 - b) I pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
 - c) I pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03 (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale)
 - d) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.
 - e) I soggetti riconosciuti invalidi e/o portatori di handicap gravi con relativo accompagnatore
2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti per consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.
3. La comunicazione va presentata per ogni struttura ricettiva o appartamento ammobiliato ad uso turistico, anche se gestiti cumulativamente dallo stesso gestore.
4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:
 - Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;

- Presentare, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50 del 2017, la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 29 aprile 2022.
 - Riscuotere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
 - Conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
5. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Alle ipotesi di omessa o infedele dichiarazione si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 7

Versamento dell'imposta e riscossione coattiva

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
 - a) tramite PagoPA
2. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, dai commi 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi o i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 3 ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le

disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Articolo 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le compensazioni sono vietate.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Reg.to UE 2016/679.

Articolo 13

Pubblicità e applicazione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monteu Roero.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/11/2026

Articolo 14

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi.